

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 12.

Integrazione all'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle province».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulg a

la seguente legge:

Articolo unico

1. La scadenza del termine, di cui al terzo comma, dell'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, è prorogata alla data del 30 giugno 1988 limitatamente ad agenzie di viaggio e turismo e ai direttori tecnici che diano dimostrazione di essere rispettivamente funzionanti e abilitati prima del 29 agosto 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 marzo 1988

Bernini